

Legge regionale 14 luglio 2025, n. 10 - Incentivi per l'ottenimento o il mantenimento di certificazioni di qualità, anche di filiera, rilasciate da organismi di certificazione accreditati alle PMI con sede legale o operativa sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Definizione delle spese ammissibili e criteri generali per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dell'incentivo.

Art. 1

(Finalità e regime di aiuto)

1. Il presente documento definisce, in attuazione dell'articolo 4 della Legge regionale 14 luglio 2025, n. 10, le spese oggetto di incentivo per l'ottenimento o il mantenimento di certificazioni di qualità, anche di filiera, rilasciate da organismi di certificazione accreditati che attestano la conformità di un prodotto, servizio, processo o sistema di gestione, a specifiche norme o standard internazionali, nonché i criteri generali per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dell'incentivo stesso.
2. I contributi sono concessi in applicazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie speciale n. 13 di data 15 febbraio 2023.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa unica, non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. L'Ufficio competente è autorizzato a procedere alla rimodulazione del contributo "de minimis" in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10/2025, i soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 1 sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) in possesso, al momento di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'incentivo, dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte al registro delle imprese;
 - b) avere sede legale o operativa nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di fallimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
 - d) essere in stato di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 sono escluse le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e/o della produzione primaria dei prodotti agricoli, a meno che non dispongano di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
3. In sede di presentazione della domanda le PMI attestano, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) di essere classificabili nella dimensione di micro, piccola, media impresa come definita nell'Allegato I del Regolamento (CE) 651/2014;
 - b) di non essere in stato di fallimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
 - c) di non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

d) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

e) di non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

f) i parametri "de minimis" ai fini del rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 non rinvenibile nel Registro nazionale aiuti.

4. L'impresa si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione o, qualora superi la dimensione di PMI, la revoca del contributo concesso.

Art. 3

(Interventi ammissibili e tipologie di certificazioni)

1. Sono ammissibili a contributo le spese per l'ottenimento o il mantenimento delle seguenti certificazioni di qualità, anche di filiera, rilasciate da organismi di certificazione accreditati che attestano la conformità di un prodotto, servizio, processo o sistema di gestione, a specifiche norme o standard internazionali:

- Certificazioni dei sistemi di gestione;
- Certificazioni sulla sicurezza;
- Certificazioni di prodotti e servizi;
- Certificazioni delle figure professionali;
- Certificazioni sulla sostenibilità;
- Diagnosi energetiche.

2. Annualmente ogni impresa può presentare una sola domanda, per l'ottenimento di:

- a) una sola certificazione singola;
- b) una certificazione integrata o combinata, considerata come un'unica certificazione, finalizzata all'ottenimento contestuale di almeno due dei diversi tipi di certificazione.

3. L'impresa può presentare a contributo nella stessa domanda, in aggiunta alle certificazioni di cui al comma 2, le spese per:

- attestazione e/o accreditamento;
- rinnovo e/o l'adeguamento delle certificazioni, attestazioni e accreditamenti;
- diagnosi energetiche.

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese concernenti lo svolgimento delle attività e l'acquisizione dei servizi necessari per l'ottenimento o il mantenimento delle certificazioni di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, solo per l'anno 2025 sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda e, comunque, non oltre i dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese riconducibili ai normali costi di funzionamento dell'impresa e quelle di consulenza per la predisposizione e la presentazione telematica della domanda.

Art. 5
(Intensità contributiva)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10/2025 ai soggetti beneficiari è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 75 per cento delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate secondo i seguenti parametri:
 - a) fino a 3.500 euro per l'ottenimento di certificazioni singole;
 - b) fino a 7.000 euro per gli interventi di certificazione integrata o combinata finalizzati all'ottenimento contestuale di almeno due dei diversi tipi di certificazione;
 - c) fino a 3.000 euro per l'attestazione e/o accreditamento;
 - d) fino a 3.000 euro per il rinnovo e/o l'adeguamento delle certificazioni, attestazioni e accreditamenti;
 - e) fino a 8.000 euro per le diagnosi energetiche.
2. L'importo massimo del contributo concedibile non può superare i 21.000,00 euro. È riconosciuta alle imprese che ne facciano richiesta una premialità aggiuntiva di 250,00 euro per il possesso del rating di legalità, fermo restando il massimale "de minimis" disponibile al momento della concessione. Per le microimprese il contributo è maggiorato del 10 per cento.
3. I contributi sono cumulabili con altri contributi o incentivi pubblici nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2831/2023 e non possono, in nessun caso, essere superiori alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.

Art 6
(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è redatta e trasmessa alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sulla pagina dedicata alla linea contributiva del sito della Regione, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE – Carta d'identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi).
2. La domanda è composta dai seguenti documenti:
 - a) modulo di domanda, che si genera dalla compilazione on line, contenente i dati di sintesi del beneficiario, le dichiarazioni di possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 3 e il quadro spese;
 - b) copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 cui è soggetta la domanda;
 - c) per l'anno 2025, giustificativi di spesa per le spese già sostenute e relativi documenti attestanti il pagamento tramite bonifico bancario o altro strumento che ne consenta la tracciabilità, con esclusione del pagamento in contanti;
 - d) copia della certificazione oggetto di incentivo.
3. La domanda deve essere sottoscritta e trasmessa dal legale rappresentante/titolare del soggetto richiedente.
4. È ammissibile a contributo una sola domanda per ogni anno e qualora siano presentate più domande è ammissibile soltanto l'ultima domanda validamente presentata in ordine cronologico.
5. Per l'anno 2025, le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 1 ottobre 2025 fino alle ore 16.00 del giorno 30 ottobre 2025.

Art. 7
(Procedimento di concessione)

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente e conseguentemente è disposta la concessione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

2. In caso di esaurimento delle risorse stanziare, l'ufficio ne dà comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla linea contributiva.
3. Per l'anno 2025 le risorse stanziare sono pari a 1.137.500,00 euro.

Art. 8
(Rendicontazione delle spese)

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa, a pena di revoca del contributo, entro un anno dal ricevimento del provvedimento di concessione, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, commi 3. Per l'anno 2025, con riferimento alle spese già sostenute, la rendicontazione si intende effettuata in sede di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c).
2. La rendicontazione è composta dai seguenti documenti:
 - a) modulo che si genera dalla compilazione on line, contenente il quadro spese definitivo;
 - b) giustificativi di spesa e relativi documenti attestanti il pagamento tramite bonifico bancario o altro strumento che ne consenta la tracciabilità, con esclusione del pagamento in contanti;
 - c) copia della certificazione oggetto di incentivo.
3. La rendicontazione deve essere sottoscritta e trasmessa dal legale rappresentante/titolare del soggetto richiedente.

Art. 9
(Cumulabilità con altri aiuti)

1. I contributi sono cumulabili con altri contributi o incentivi pubblici nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2831/2023 "de minimis".
2. I contributi concedibili non possono, in nessun caso, essere superiori alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.

Art. 10
(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e gli obblighi previsti dal presente documento, in particolare:
 - a) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento;
 - b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - c) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per qualsiasi comunicazione con l'Amministrazione regionale (economia@certregione.fvg.it), fatte salve comunicazioni previste via sistema on line.

Art. 11
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 12
(Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:

- a) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine di cui all'articolo 8 comma 1;
- b) la documentazione presentata a rendiconto non sia ammissibile a contributo;
- c) in caso di variazioni soggettive del beneficiario, non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

3. La concessione del contributo è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. L'Ufficio competente comunica ai beneficiari l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione nonché di rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

5. I provvedimenti di revoca o annullamento di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 13

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), le figure di riferimento in relazione al trattamento dei dati personali sono:

- titolare del trattamento: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente pro tempore, domiciliato presso Piazza dell'Unità d'Italia, 1 – Trieste; PEC regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it;
- responsabile del trattamento: Insiel S.p.A., via S. Francesco d'Assisi, 43 – Trieste, e-mail privacy@insiel.it;
- responsabile della protezione dei dati: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) raggiungibile ai seguenti recapiti: Piazza dell'Unità d'Italia, 1 – Trieste; e-mail privacy@regione.fvg.it; PEC privacy@certregione.fvg.it.

2. I dati personali forniti sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento amministrativo di cui trattasi, disciplinato dalla legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di avviare il procedimento.

3. I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del titolare e del responsabile del trattamento. Possono esser comunicati ad altri soggetti per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

4. I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito.

5. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione o limitazione degli stessi. L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). In caso di violazioni, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Art. 14

(Rinvio a leggi e disposizioni in materia di incentivi pubblici a privati ed imprese)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE